

399388

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 3470 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantuno, addì dieci
del mese di febbreio in Brindisi

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma - Direttore generale dell'Isti-
tuto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art.
151 e 153 del T. U. sull'Edilizia popolare ed economica approvato
con R. D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. Scatigno Ugo domiciliato
e residente in Brindisi:

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Scatigno Ugo l'appartamento n. 2
piano, scala A facente parte del 7/2 lotto delle

Case Popolari nel Comune di Brindisi

Via Rione Paradiso e composto di 3

vani ed accessori, di proprietà dell'Istituto.

22 FEB. 1961
Registrato a Brindisi li
U. N. 1486 Mod. 1 Vol.
Esatto lire Settecentotrenta
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

2°) — Il Sig. **Scatigno Ugo** dichiara di accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1ª e 2ª del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal **10.2.1961** al **10.8.1962** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire ~~centosedici mila~~
~~trecentoventotto~~ (L. **116.328,-**) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire ~~roventi-~~
~~laseicentonovantaquattro~~

(L. **9.694,-**) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità dell'abitazione.

da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunciare
all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato
dalle costituite parti e da me segretario rogante

F.to: Ubaldo Vallerino:

Scatigno Ugo:

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.